

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

e

CSV INSUBRIA – CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELL'INSUBRIA

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

- che il **D.Lgs. 117/17 all'art. 2** riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che il **D.Lgs. 117/17 Titolo VIII capo 2°**, agli **artt. 61-66**, disciplina le modalità per l'istituzione dei centri di servizio e il loro accreditamento, delineandone i compiti ed il funzionamento;
- che il Comitato di Gestione dei Fondi speciali per il Volontariato della Lombardia ha istituito il CESVOV come centro di servizio per il volontariato della provincia di Varese con Delibera n°1 del 6 ottobre 1997, pubblicata sul BURL del 24 novembre 1997, che dal 1° gennaio 2018 ha accorpato il CSV di Como diventando CSV INSUBRIA;
- che a norma dell'**art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274** e dell'**art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992** (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che l'Associazione **CSV INSUBRIA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELL'INSUBRIA** (di seguito denominata CSV INSUBRIA), con sede legale a Varese in via Brambilla, 15 C.F. 95036370120, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate.

SI STIPULA

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Orazio Muscato Presidente Vicario del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa, e il CSV INSUBRIA, qui rappresentata dal Sig. Luigi Colzani, nato a Inverigo, il 14/11/1946 che interviene nella sua qualità di Presidente del CSV INSUBRIA.

ART. 1

Attività da svolgere

CSV INSUBRIA, si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 100 unità contemporaneamente (*Indicare il numero delle unità impiegabili contemporaneamente*), la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa o nelle strutture identificate ad hoc.

Il numero complessivo potrà essere modificato alla luce dei risultati, delle richieste e delle emergenze che si presenteranno, previa lettera di reciproca accettazione tra l'Associazione ed il Tribunale.

In considerazione della natura di Centro di Servizio per il Volontariato, CSV INSUBRIA potrà accogliere presso la propria struttura o individuare enti, associazioni e altre organizzazioni di volontariato presso le quali far svolgere il lavoro di pubblica utilità **rimanendo comunque responsabile presso il Tribunale per la esecuzione del lavoro di pubblica utilità.**

L'Associazione specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

- a) prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Per l'individuazione del servizio, CSV INSUBRIA, si riserva il compito di realizzare colloqui individuali con ciascun condannato al fine di meglio identificare attitudini, abilità e competenze che rendano possibile attivare la struttura ricettiva di volta in volta più idonea.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con la specifica della struttura dove la stessa verrà svolta, su indicazione dell'Associazione CSV INSUBRIA a norma dell'art. 1.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

sono:

- a) Il direttore dell'Associazione CSV INSUBRIA
- b) I coordinatori di volta in volta individuati qualora le attività si svolgano presso enti, associazioni ed altre organizzazioni di volontariato. Tali coordinatori saranno individuati da CSV INSUBRIA ed avranno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi indicati.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione ospitante o degli Enti da questa individuati ai sensi dell'art. 1 comma 3 l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

ART. 10

Allegati

Fa parte della presente convenzione il seguente documento:

- a) Allegato Tecnico.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Varese, 10 LUG. 2019

Per il Tribunale Ordinario di Varese

IL PRESIDENTE VICARIO
Orazio Muscato

Per l'Associazione CSV INSUBRIA

IL PRESIDENTE
Luigi Colzani

RIEPILOGO

Periodo (durata convenzione)	Zona competenza	Nr. max contemporanei	Settore Attività				
			A	B	C	D	E
3 anni	PROVINCIA DI VARESE	100	X	X	X	X	X

Allegato a)

**CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

(Ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

**ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE**

- **Ragione Sociale:** CSV INSUBRIA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELL'INSUBRIA

- **Sede Legale:** Via Brambilla, 15 - Varese

- **P. IVA/C.F.** 95036370120

- **Rappresentante legale:** Luigi Colzani